



Sentenza N. 129/2014

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Alberto Avoli

Presidente

Dott. Fulvio Maria Longavita

Consigliere

Dott.ssa Acheropita Mondera

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio di responsabilità promosso dalla locale

Procura regionale nei confronti dei Sigg.ri _____, C.F.

_____, nato il 2 _____ a _____

_____, residente a _____, località _____

elettivamente domiciliato a _____ Via _____, presso

lo studio legale dell'avvocato _____

_____ che lo patrocina per procura in calce a

memoria di costituzione; _____ C.F.

_____ to il _____ a V _____

_____, residente ad _____, località _____

elettivamente domiciliato a _____ Via _____

presso lo studio legale dell'avvocato _____

patrocinato dagli avvocati _____, C.F.

	, e l , C.F. :	
	per procura in calce a memoria difensiva;	
	, C.F. nato il	
	ad), ivi residente in Via	
	elettivamente domiciliato a Perugia, Via XIV Settembre n. 71,	
	presso lo studio legale degli avvocati David Giuseppe Apolloni,	
	C. F. PLL DDG 70C10 H501A,	
	per procura a margine di controricorso con prime	
	deduzioni di costituzione; , C.F.	
	, nato ad	
	domiciliato ad Piazza Cl	
	, C.F. nato il	
	(TR), domiciliato a Via	
	C.F.	
	nato il a	
	domiciliato : Via ;	
	C.F. , nato il a	
	, domiciliato a	
	.F. , nato	
	il ad), ivi domiciliato in	
	C.F.	
	, nato ad , ivi domiciliato	
	in , C.F.	
	nato il ad	

domiciliato in Via _____ i predetti sette

convenuti elettivamente domiciliati a Per _____

_____ presso lo studio legale _____

_____ e _____, C.F. _____

che li patrocinano per procura a margine di atto di

costituzione e memoria difensiva; _____, C.F. _____

nato il _____ ad _____

ivi residente in Via _____

C.F. _____, nato il _____) a _____

domiciliato ad _____

_____, Via _____, C.F. _____

to il _____ ad _____

domiciliato in _____ C.F. _____

to il _____ ad _____

domiciliato in _____ i predetti quattro convenuti

elettivamente domiciliati a _____ presso

lo studio legale dell'avvocato _____

he li patrocina per procura a margine di atto

di costituzione e memoria difensiva;

_____, C.F. _____, nata il _____

ivi domiciliata in Via _____

C.F. _____

nata il _____ miciliata ad _____

_____, in località _____

_____, C.F. _____ nato _____

	(Assessore),	I (Assessore),
	(Assessore),	(Assessore),
	(Assessore),	(Sindaco),
	(Assessore),	
	(Assessore),	(Assessore),
	(Assessore),	
	(Assessore),	Assessore),
	(Assessore), per ivi sentirli condannare al	
	pagamento della somma complessiva di € 2.649.899,72, di cui	
	€ 119.572,63 a carico del Sig. _____, € 1.114.165,05 a	
	carico del Sig _____ no, € 443.708,65 a carico del Sig.	
	_____, € 76.755,09 a carico dei Sig.ri	
	_____, € 132.218,67 a carico dei	
	_____, € 8.540,90 a carico dei Sig.ri	
	_____, € 68.214,19 a carico dei	
	_____, e _____	
	ed € 55.463,58 a carico dei Sig.ri	
	e _____, oltre rivalutazione monetaria,	
	interessi legali e spese di giustizia, in quanto ritenuti	
	responsabili di un danno erariale subito dal Comune di	
	_____, in conseguenza della stipula e rinegoziazione di alcuni	
	contratti di finanza derivata.	
	1.1) - Dall'atto introduttivo del giudizio, si evince che i	
	fatti per i quali i predetti sono stati convenuti sono i seguenti.	

	Nel periodo 2001 – 2007, il Comune di , ha deciso	
	di procedere alla attivazione di un’operazione finanziaria	
	riguardante la stipula di venti contratti derivati, di cui	
	quindici con la Banca 1 e cinque con la	
	I contratti stipulati con la Banca	
	sono i seguenti:	
	il contratto IRS n. , sottoscritto in data 12	
	luglio 2001;	
	il contratto IRS n. , sottoscritto in data	
	8 agosto 2002;	
	il contratto IRS n. , sottoscritto in data	
	23 ottobre 2002;	
	il contratto IRS n. , sottoscritto in data	
	23 ottobre 2002;	
	il contratto IRS n. , sottoscritto in data	
	27 giugno 2003;	
	il contratto n. , sottoscritto in data	
	27 giugno 2003;	
	il contratto n. , sottoscritto in data	
	10 marzo 2004;	
	il contratto n. , sottoscritto in data	
	10 marzo 2004;	
	il contratto n. , sottoscritto in data	
	10 marzo 2004	

	il contratto IRS n. sottoscritto in	
	data 10 marzo 2004;	
	il contratto IRS n. sottoscritto in data	
	29 agosto 2005;	
	il contratto IRS n. sottoscritto in data	
	29 agosto 2005;	
	il contratto IRS n. sottoscritto in data	
	16 marzo 2006;	
	il contratto n. sottoscritto in data 15	
	dicembre 2006.	
	I contratti stipulati con la sono i	
	seguenti:	
	il contratto IRS n., sottoscritto in	
	data 21 dicembre 2007;	
	il contratto IRS n.	
	sottoscritto in data 21 dicembre 2007;	
	il contratto IRS n.	
	sottoscritto in data 21 dicembre 2007;	
	il contratto IRS n.	
	sottoscritto in data 21 dicembre 2007.	
	Con determinazione dirigenziale n. 1350 del 30	
	settembre 2008, è stato conferito alla società	
	s.r.l. l'incarico di effettuare uno studio in merito alle	
	7	

	operazioni finanziarie poste in essere ed un'analisi storica	
	delle stesse.	
	In esecuzione di tale incarico, la società	
	s.r.l. ha prodotto una relazione, prot. n. 4757 del 29 gennaio	
	2001, da cui è emerso un alto livello di rischiosità dei contratti	
	derivati e l'opportunità di rivolgersi ad un studio legale,	
	esperto nel settore specifico, onde valutare l'esistenza dei	
	presupposti per esperire un'azione legale nei confronti delle	
	due Banche contraenti.	
	Al fine di individuare lo studio legale in questione, il	
	Comune di _____ ha esperito una pubblica gara, aggiudicata	
	al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito	
	dai seguenti professionisti: _____	
	Dalla predetta attività di stipula e di rinegoziazione,	
	secondo la prospettazione attorea, è derivato un danno per	
	l'Ente Locale, quantificato complessivamente nella somma di	
	€ 2.649.899,72 a titolo di " <i>mancata entrata</i> ", per la presenza	
	di " <i>costi impliciti</i> ", di cui € 887.417,31 conseguenti ai rapporti	
	contrattuali con la	
	La Procura, nell'atto di citazione, dopo aver esposto la	
	illegittimità dei predetti contratti finanziari, in quanto ritenuti	
	non aventi funzione di copertura di un sottostante debito	
	bensì funzione speculativa (in violazione di quanto disposto a	
	riguardo dal D.M. n. 389 del 2003), ha individuato e	
	8	

quantificato il danno nella misura sopra indicata.

La responsabilità del danno in questione è ascrivibile,

secondo la Procura, ai Sindaci (_____) e

ed agli Assessori , ,

_____ , per aver
espresso voto favorevole all'adozione delle delibere della
Giunta Comunale relative alla stipula dei contratti in
questione.

Oltre alla responsabilità dei Membri della Giunta Comunale, la Procura ha ravvisato anche un coinvolgimento del Segretario Comunale _____ e dei Responsabili Finanziari dell'Ente _____ per aver proceduto alla stipula, per conto del Comune, dei contratti in esame, dichiarando di essere "*operatori qualificati*", senza avere in realtà alcuna competenza in materia di strumenti finanziari.

1.2) - La citazione dà atto dell'emissione dell'invito a dedurre e della presentazione di deduzioni scritte, da parte dei presunti responsabili (pag. 17 della citazione).

2) – Costituitisi nell'interesse dei Sigg.r (Avv.

), (Avv. David Giuseppe

Apolloni,

e (Avv.

	(Avv. _____),	(Avv. _____ e _____)
		e (Avv. _____)
	e _____, i difensori hanno chiesto il rigetto della	
	domanda attrice.	
	3) – In data 24 gennaio 2012 si è svolta la pubblica	
	udienza ma, considerato che successivamente al deposito	
	dell’atto di citazione, si sono verificati due avvenimenti	
	importanti, relativi ai contratti <i>swapp</i> in questione, ritenuti	
	rilevanti ai fini del decidere, precisamente l’instaurazione di	
	un giudizio civile nei confronti della Banca _____ e la stipula	
	di una transazione con la Banca _____, il Collegio ha adottato	
	l’ordinanza n. 6 del 2012, con cui ha disposto:	
	<i>“la separazione delle cause, con riferimento: A) alla</i>	
	<i>domanda processuale riferita alla frazione di presunto danno</i>	
	<i>patrimoniale sofferto dal Comune _____ in esecuzione dei</i>	
	<i>contratti di finanza derivata stipulati con la _____ s.p.a. e B)</i>	
	<i>alla frazione di presunto danno patrimoniale sofferto dal</i>	
	<i>Comune _____ . esecuzione dei contratti di finanza derivata</i>	
	<i>stipulati con la _____</i>	
	<i>la sospensione del giudizio, con riferimento alla frazione</i>	
	<i>di danno indicata sotto la lettera A) al paragrafo che precede, in</i>	
	<i>pendenza di quello in essere tra il Comune e la Banca</i>	
	<i>contraente dinanzi al Tribunale _____ ed assegna alle parti</i>	

il termine di mesi 6, per la riassunzione, decorrenti dalla data di cessazione della causa pregiudicante e, cioè, dalla definizione del giudizio civile suddetto con sentenza passata in giudicato;

l'assegnazione alla Procura regionale il termine di mesi tre, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per eseguire un compiuto esame degli effetti – sulla prospettata ipotesi di danno indicata sotto la lettera B) – della sopravvenuta transazione intervenuta tra il Comune e la Banca contraente, pronunciandosi sulla persistenza o meno del pregiudizio patrimoniale, indicando, nella prima ipotesi, se la domanda risarcitoria sia della medesima consistenza di quella contenuta nell'atto introduttivo del giudizio e, nella seconda, se sussistano i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere”.

In data 13 luglio 2012, in esecuzione della citata ordinanza della Sezione Giurisdizionale n. 6 del 2012, la Procura regionale ha depositato varia documentazione, con contestuale richiesta di fissazione di nuova udienza di discussione, limitatamente al danno da “costi impliciti” relativo alla stipula e/o rinegoziazione dei contratti con la _____, essendo il giudizio nei confronti della _____ ancora pendente.

La predetta documentazione consiste, sostanzialmente, in una relazione (prot. n. 0064104 del 7 luglio 2012), redatta dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Terni,

	in cui si sostiene che il contestato danno, conseguente alle	
	operazioni di finanza derivata poste in essere tra il Comune di	
	e la Banca , pari ad € 887.417,31, persiste	
	nonostante l'atto transattivo (e contestuale estinzione dei	
	contratti sottoscritti con), stipulato in data 14 ottobre	
	2011 e disposto dal Dirigente Comunale, dott.	
	con determina n. 801 del 14 ottobre 2011, in attuazione della	
	delibera della Giunta Comunale n. 122 del 7 ottobre 2011.	
	In data 23 ottobre 2013 il Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria ha fissato	
	l'udienza pubblica di discussione del giudizio n. 11682.	
	In vista della predetta udienza, i convenuti hanno	
	depositato delle memorie difensive	
	e con l'Avv. con gli Avv. David	
	Giuseppe Apolloni, ed	
	, e con l'Avv.	
	in cui, oltre a contestare, in generale, l'esistenza	
	delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione	
	amministrativo-contabile nella vicenda dei contratti derivati	
	con la Banca hanno evidenziato che, attraverso la	
	richiamata transazione, stipulata tra l'Istituto di credito ed il	
	Comune di , è venuto meno il presunto danno erariale	
	contestato dalla Procura.	
	Per quanto attiene il dott. citato in giudizio	
	per aver sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale, il	

contratto IRS n. 3156 del 21 luglio 2001 con la Banca

e, quindi, rientrando nel gruppo A) dei contratti derivati, oggetto della sospensione disposta dall'ordinanza n. 6/2012, si osserva lo stesso si è costituito, con memoria dell'Avv. chiedendo che la propria posizione sia stralciata da quella degli altri convenuti, coinvolti nella operazione finanziaria con la Banca in quanto nella ordinanza resa il 21 ottobre 2001 dal Tribunale di su ricorso del Comune, risulterebbe che oggetto del giudizio civile siano soltanto i *“sette contratti su prodotti finanziari derivati denominati Interst Rate Swapp... conclusi tra l'ente territoriale e la Banca in varie date, comprese tra il 14 maggio 2003 ed il 15 dicembre 2006”* e tra questi, quindi, non rientra il contratto sottoscritto dal dott. , risalente al 2001.

4) - Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013, il P.M. ed i difensori dei convenuti hanno ribadito le loro posizioni, concludendo in conformità.

Motivi della decisione

5) - *In primis*, il Collegio ritiene di dover affrontare la questione sollevata dalla difesa del dott. , procedendo ad accertare se il contratto stipulato dal Segretario Comunale rientra o meno tra quelli oggetto di sospensione e successivamente valutare l'opportunità di trattare tale posizione separatamente dalle altre relative ai contratti con la

B.N.L..

A riguardo occorre osservare che la richiamata ordinanza del Tribunale di _____, resa il 21 ottobre 2001 ex articolo 700 c.p.c., nelle premesse, afferma che il Comune di _____ ha chiesto una misura cautelare, consistente nella sospensione dell'efficacia/esecuzione/vigenza di sette contratti Interest Rate Swapp, conclusi tra il 14 maggio 2003 ed il 15 dicembre 2006 tra il Comune e la Banca _____.

La predetta ordinanza accoglie l'istanza cautelare e *“sospende, sino alla definizione del giudizio di merito pendente tra le parti, gli effetti dei contratti di negoziazione di strumenti finanziari derivati IRS, stipulati dal Comune di _____ con la _____ come descritti alle pagine 2 e 3 del ricorso depositato il 1 settembre 2011, nonché delle operazioni di acquisto concluse in esecuzione di tali contratti”*.

La misura cautelare in questione è stata richiesta solo per i sette, dei quindici contratti conclusi con la _____ ancora vigenti e non estinti.

L'ordinanza del 21 ottobre 2011, come ricordato, concede la sospensione per i contratti descritti a pag. 2-3 del ricorso presentato dal Comune di _____, in cui si richiamano i contratti derivati stipulati *“a far data dall'anno 2001”* e prodotti quali documenti nn. 7-54 dell'atto, tra cui vi è il contratto IRS _____ n. 3156 del 12 luglio 2001 (allegato n. 14), sottoscritto dal Segretario Comunale dott. _____.

	La citata ordinanza n. 6 del 2012 di questa Sezione	
	Giurisdizionale, ha disposto la sospensione della causa	
	relativa ai contratti stipulati tra il Comune e la	
	ritenendo che <i>“l’esito del giudizio civile in essere tra il Comune</i>	
	<i>di e la s.p.a. costituisce evidente causa</i>	
	<i>pregiudicante sulla prospettata ipotesi di responsabilità</i>	
	<i>amministrativa patrimoniale contenuta nella citazione della</i>	
	<i>Procura regionale, perché l’esito della causa civile potrebbe</i>	
	<i>modificare radicalmente gli effetti che i contratti medesimi</i>	
	<i>hanno determinato sulle finanze comunale e, pertanto, sulla</i>	
	<i>effettività ed attualità del danno erariale qui in controversia”.</i>	
	Da quanto sopra richiamato discende che il contratto n.	
	3156, sottoscritto dal dott. , rientra tra quelli oggetto del	
	giudizio civile davanti al Tribunale di e,	
	conseguentemente, tra quelli oggetto di sospensione, in base	
	alla ordinanza n. 6/2012.	
	Pertanto la richiesta formulata dall’Avv.	
	relativa ad una trattazione autonoma della	
	posizione del Sig. , rispetto a quella degli altri	
	convenuti, per il presunto danno derivante dai contratti	
	derivati stipulati con la Banca ., deve essere respinta.	
	6) - Si procede all’esame della effetti operati dalla	
	transazione del 14 ottobre 2011 sul danno conseguente alla	
	stipula dei contratti derivati con la Banca	
	<i>In primis</i> , si rimarca che il presunto ulteriore danno,	

	ipotizzato dalla Guardia di Finanza nella relazione n. 0064104	
	del 7 luglio 2012, depositata dalla Procura regionale in data	
	13 luglio 2012, non rileva ai fini del presente giudizio, in	
	quanto non è oggetto dell'atto introduttivo, oltre a provenire	
	da soggetto non legittimato ad esercitare l'azione	
	amministrativo-contabile.	
	Innanzitutto, occorre verificare l'oggetto della	
	transazione stipulata tra il Comune di e la Banca	
	in data 14 ottobre 2011.	
	I termini dell'accordo, stabilito con la delibera della	
	Giunta Comunale n. 122 del 7 ottobre 2011, sono i seguenti:	
	alla data del 26 settembre 2011, il <i>mark to market</i> era	
	negativo per il Comune, in misura pari ad € 4.155.606,96;	
	il Comune si impegna a procede alla estinzione dei	
	contratti in essere con la attraverso l'esborso di	
	€ 1.500.000,00, da versarsi in tre <i>trance</i> , senza interessi;	
	la differenza tra quanto spettante alla Banca, quale	
	valore del <i>mark to market</i> (€ 4.155.606,96) e quanto versato	
	dal Comune (€1.500.000,00), è pari ad € 2.679.168,38, che	
	costituisce un vantaggio per l'Ente;	
	la transazione comprende anche i " <i>costi impliciti</i> " (infatti,	
	al punto 2) della citata delibera n. 122 del 2011, è specificato	
	che il vantaggio economico conseguito dal Comune, pari ad	
	€ 2.679.168,38, " <i>è ben superiore alla stima dei costi impliciti</i>	
	<i>capitalizzati, operata dal consulente del Comune, riferiti al</i>	

Collar e pari ad € 1.114.038,84”).

Dalla predetta transazione, discende, quindi, che l'azione attorea, relativa alla posta di danno riguardante la “mancata entrata da costi impliciti”, conseguente alla stipula dei contratti derivati con la Banca , è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di danno.

7) - Dato l'esito del giudizio, non è luogo alla pronuncia sulle spese di giustizia.

8) - Non spetta il rimborso delle spese legali al difensore dei convenuti ex art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996, autenticamente interpretato dall'art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005, convertito in legge n. 248/2005, nel testo modificato dal comma 30-quinquies dell'art. 17 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, in ragione della rilevata improcedibilità dell'azione per sopravvenuta carenza di danno.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell'Umbria

ASSOLVE

dalla domanda attrice i Sig.ri _____ ,

_____ ,

_____ ,

e _____ per

improcedibilità dell'azione intentata dalla Procura, per

sopravvenuta carenza del danno.

Fermo per gli altri convenuti quanto in parte motiva.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 20
febbraio 2014 – 25 novembre 2014.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Acheropita Mondera

f.to Alberto Avoli

Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2014

Il funzionario responsabile di cancelleria

f.to Marika Masciotti